



Associazione Nazionale Seniores Enel

Associazione di solidarietà tra dipendenti e pensionati delle Aziende del Gruppo Enel

SEZIONE TERRITORIALE LAZIO-ABRUZZO-MOLISE

E-mail: anselazio17@gmail.com

CODICE FISCALE 97080490580 - www.anse-enel.it

FOGLIO INFORMATIVO 18-24

GLI SCONTI DELLA DICHIARAZIONE REDDITI PRECOMPILATA 2024 (ANNO DI IMPOSTA 2023)

Tutto quello che deve essere riportato nella dichiarazione dei redditi per abbassare l'importo da pagare al Fisco o addirittura andare a credito e ricevere i soldi dall'Agenzia delle Entrate.

Il presente documento è finalizzato per l'anno fiscale in corso a pagare meno tasse attraverso le deduzioni dal reddito e le detrazioni d'imposta messe a disposizione del contribuente.

Si avvicina il momento di trasmettere le dichiarazioni dei redditi ed è bene dunque non trovarsi impreparati: ecco quindi tutti i documenti utili (e quelli da conservare per l'anno prossimo) oltre che tutte le spese che si possono detrarre/ dedurre.

L'importanza delle corrette informazioni

Molti contribuenti infatti affrontano durante l'anno spese che non tutti sanno che possono poi essere indicate nella dichiarazione dei redditi delle persone fisiche e che possono aiutare ad "abbassare" l'importo dovuto a titolo di tasse, o addirittura far in modo che, a seguito della detrazione, si generi un credito di imposta per l'anno 2024 che verrà dunque corrisposto al contribuente con lo stipendio.

Poco importa che la dichiarazione sia trasmessa tramite CAF o professionista: i tecnici spesso si basano sugli elementi e i documenti forniti dal contribuente, non potendo/riuscendo a indagare su tutte le spese da questi sostenuti. Questa guida rappresenta quindi un aiuto per

l'individuazione della documentazione e degli elementi rilevanti ai fini della compilazione della dichiarazione, così da massimizzare le proprie entrate.

Come abbiamo organizzato questo dossier

Seguendo le indicazioni dell'Agenzia delle Entrate si divide l'esposizione in aree tematiche, in modo che il contribuente possa trovare subito l'area di proprio interesse. Le aree sono:

- 1)- spese sanitarie;
- 2)- interessi passivi sui mutui;
- 3)- spese di istruzione;
- 4)- premi di assicurazione;
- 5)- contributi previdenziali e assistenziali;
- 6) -recupero patrimonio edilizio;
- 7)- bonus verde e arredi;
- 8)- spese per interventi di riqualificazione energetica;
- 9)- crediti di imposta e altre detrazioni.

Conservare i documenti: la prova del pagamento “tracciabile”

In vista della trasmissione della dichiarazione si consiglia ai contribuenti di recuperare i documenti che attestano il pagamento di spese relative alle suddette macroaree.

ATTENZIONE! Le detrazioni e le deduzioni si possono richiedere unicamente a condizione che l'onere sia sostenuto con versamento bancario o postale, o mediante altri sistemi di pagamento “tracciabili”; le poche eccezioni sono opportunamente segnalate.

Detrazione o deduzione?

Prima di passare alla disamina delle singole macroaree è bene ricordare la differenza tra una detrazione e una deduzione che permetterà di seguire meglio la guida da noi predisposta.

La DEDUZIONE riduce l'importo del reddito imponibile (sono deduzioni ad esempio le spese mediche e i contributi previdenziali) mentre la DETRAZIONE riduce direttamente l'importo dovuto per le tasse (sono detrazioni ad esempio interessi ipotecari e donazioni per beneficenza).

.....

1) -Hai sostenuto nel 2023 spese sanitarie?

Il TUIR permette la detrazione dall'imposta lorda di un importo pari al 19% delle spese sanitarie (spese mediche generiche e di assistenza specifica, spese chirurgiche, per prestazioni specialistiche e per protesi dentarie e sanitarie in genere) per la parte che eccede 129,11 euro. Tali importi vanno inseriti nel rigo E1.

Le spese sanitarie detraibili sono relative a:

- a)-prestazioni rese da un medico generico (comprese quelle di medicina omeopatica);
- b)- acquisto di medicinali da banco e/o con ricetta medica (anche omeopatici);
- c)- prestazioni specialistiche;
- d)- analisi, indagini radioscopiche, ricerche e applicazioni, terapie;
- e)- prestazioni chirurgiche;
- f)- ricoveri per degenze o collegati a interventi chirurgici;
- g)- trapianto di organi;
- h)- cure termali (escluse le spese di viaggio e soggiorno);
- i)- acquisto o affitto di dispositivi medici/attrezzature sanitarie, comprese le protesi sanitarie;
- l)- assistenza infermieristica e riabilitativa (es: fisioterapia, kinesiterapia, laserterapia ecc.);
- m)- prestazioni rese da personale in possesso della qualifica professionale di addetto all'assistenza di base o di operatore tecnico assistenziale esclusivamente dedicato all'assistenza diretta della persona;
- n)- prestazioni rese da personale di coordinamento delle attività assistenziali di nucleo;
- o) -prestazioni rese da personale con la qualifica di educatore professionale;
- p)- prestazioni rese da personale qualificato addetto ad attività di animazione e/o di terapia occupazionale.

Si possono detrarre anche:

- a) -le spese sostenute per familiari a carico;
- b)- le spese sostenute dagli eredi per una persona deceduta;
- c)- le spese sostenute all'estero se supportate da documentazione redatta in italiano.

NON si possono più detrarre le spese sostenute per l'acquisto di alimenti a fini medici speciali.

ATTENZIONE! Eccezionalmente le spese sostenute per l'acquisto di medicinali e di dispositivi medici, nonché per prestazioni sanitarie rese dalle strutture pubbliche o da strutture private accreditate al SSN possono essere portate in detrazione anche se non effettuate con mezzi tracciabili.

Vediamo le varie tipologie di spese detraibili.

Spese mediche generiche

Sono detraibili le spese per prestazioni prescritte dal medico "generico" o rese da un medico che seppur specialista prescrive prestazioni diverse da quelle inerenti la branca diversa da quella correlata alla prestazione (farmaci, specialità medicinali, spese sostenute per il rilascio di certificati medici per usi sportivi e medicinali omeopatici).

La detrazione spetta anche per spese di farmaci acquistati senza prescrizione oltre che farmaci da banco e quelli da automedicazione oltre che certificati medici per uso sportivo e patente.

ATTENZIONE! Le spese sono detraibili se documentate da fattura o da scontrino fiscale, c.d. "scontrino parlante" che indichi non solo la qualità e quantità del prodotto ma anche il codice fiscale del contribuente.

Non è possibile detrarre parafarmaci (integratori alimentari, prodotti fitoterapici, colliri e pomate) anche se acquistati in farmacia.

Prestazioni mediche specialistiche

Per prestazioni mediche specialistiche si intendono spese di assistenza specifica e analisi, indagini radioscopiche, ricerche e applicazioni, terapie rese da un medico specialista e inerenti alla branca di specializzazione.

È possibile detrarre spese per:

- esami di laboratorio;
- controlli ordinari sulla salute della persona, ricerche e applicazioni;
- elettrocardiogrammi;
- ecocardiografia,
- elettroencefalogrammi;
- T.A.C.;
- risonanze magnetica nucleare;
- ecografie;
- indagini laser;
- ginnastica correttiva;
- ginnastica di riabilitazione degli arti e del corpo;
- seduta di neuropsichiatria;

- dialisi;
- cobaltoterapia;
- iodioterapia;
- anestesia epidurale;
- inseminazione artificiale;
- amniocentesi;
- villocentesi;
- altre analisi di diagnosi prenatale;
- massofisioterapia;
- perizie medico-legali;
- spese sostenute per visite mediche;
- analisi;
- indagini radioscopiche;
- osteopatia;
- sedute con psicologi e psicoterapeuti se rientranti in terapie;
- spese di assistenza specifica (es. infermieri professionali, fisioterapista e dietista) e per biologi, ivi inclusi i biologi nutrizionisti.

Se vi è prova di una correlazione tra prestazione e la patologia possono essere detratte anche le spese di:

- trattamenti di mesoterapia e ozonoterapia;
- prestazioni di dermopigmentazione delle ciglia e sopracciglia effettuate per rimediare a danni estetici causati dall'alopecia universale;
- prestazioni di luce pulsata per sopperire ai danni estetici provocati dall'irsutismo;
- conservazione delle cellule del cordone ombelicale a uso "dedicato" per il neonato o consanguinei con patologia e con approvazione scientifica e clinica (la detrazione non spetta per uso "autologo", cioè per future esigenze personali);
- cure termali (escluse spese di viaggio e soggiorno);
- interventi di procreazione medicalmente assistita (PMA) quali, per esempio, prestazioni di crioconservazione di ovociti e degli embrioni e trattamento di iniezione intracitoplasmatica dello spermatozoo (ICSI).

La detrazione NON spetta per le spese relative a:

- trattamenti di haloterapia (o Grotte di sale);

- acquisto e realizzazione di una piscina, ancorché utilizzata per scopi terapeutici (idrokinestoterapia);
- corsi in palestra;
- prestazioni di chiropratica (chiroterapia);
- prestazioni di chirurgia e/o medicina estetica operate per motivi non sanitari.

Prestazioni chirurgiche e ricoveri

Il contribuente può detrarre le spese di prestazioni chirurgiche – compreso il trapianto di organi – ricoveri collegati a interventi chirurgici (anche in day hospital) e per degenze; sono comprese altresì le spese per l’anestesia, per l’acquisto del plasma sanguigno o del sangue necessario all’operazione, rette di degenza e le spese di cura (esclusi i servizi extra), spese per trasferire un organo da trapiantare, ricovero del contribuente (senza riconoscimento di handicap) in istituto di assistenza e ricovero ecc.

Acquisto o affitto di protesi e di dispositivi medici

È possibile detrarre:

- le spese sostenute per l’acquisto o l’affitto di dispositivi medici, categoria nel cui ambito sono riconducibili anche le protesi;
- gli apparecchi di protesi dentaria, indipendentemente dal materiale impiegato;
- gli apparecchi di protesi oculistica (occhi e cornee artificiali), di protesi fonetica (larigectomizzati) e simili;
- gli occhiali da vista e le lenti a contatto e relativo liquido ma sono escluse le spese sostenute per l’impiego di metalli preziosi (oro, argento, platino) nella montatura;
- gli apparecchi per facilitare l’audizione ai sor di (modelli tascabili a filo, retroauricolare, a occhiali ecc.) e il costo delle batterie;
- gli arti artificiali e gli apparecchi di ortopedia (come scarpe ortopediche e cinture);
- gli apparecchi per fratture (garza e gesso), busti, stecche, stampelle ecc.;
- le parrucche se prescritte da medico e destinate a uso medico e marcate CE;
- gli apparecchi da inserire nell’organismo per compensare una deficienza o un’infermità (stimolatori e protesi cardiache, pacemakers ecc.).

I dispositivi medici possono essere facilmente consultati nell’elenco nel sistema “Banca dati dei dispositivi medici” pubblicato sul sito del Ministero della Salute <https://bit.ly/3nrmvCf>.

Spese sanitarie relative a patologie esenti dalla partecipazione alla spesa sanitaria pubblica

Le spese sanitarie che troverebbero ordinaria collocazione nel rigo E1, colonna 2, se correlate a patologie che danno diritto all'esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria pubblica, vanno invece distintamente indicate nella colonna 1 del rigo E1.

In questi casi viene infatti data la possibilità di non perdere la parte di detrazione che non trova capienza nell'imposta dovuta. L'eccedenza viene indicata dal soggetto che presta l'assistenza fiscale nel prospetto di liquidazione (730-3) per consentire al familiare che ha sostenuto le spese per patologie esenti di fruire della restante quota di detrazione.

Le spese sono detraibili per la parte che eccede la franchigia di 129,11 euro senza alcun limite massimo di detraibilità: la detrazione compete infatti per l'intero importo delle spese sostenute e rimaste a carico a prescindere dall'ammontare del reddito complessivo. Nell'importo vanno ricomprese le spese indicate nella CU 2024 (punti da 341 a 352) con il codice 1.

Spese sanitarie per familiari non a carico affetti da patologie esenti

Eccezionalmente il contribuente può detrarre anche le spese sostenute per conto di propri familiari non a carico, affetti da patologie esenti da ticket sanitario che non hanno trovato capienza nell'IRPEF dovuta dal familiare affetto dalla patologia nel limite massimo di 6.197,48 euro.

ATTENZIONE! Se il familiare affetto dalla patologia ha presentato o è tenuto a presentare una propria dichiarazione dei redditi, l'ammontare delle spese che non ha trovato capienza nell'imposta deve essere desunto nelle annotazioni del Modello 730-3 o nel quadro RN del Modello Redditi di quest'ultimo. In tali casi occorre avere una documentazione medica o da autocertificazione sottoscritta dal familiare affetto dalla patologia che attesti che le spese si riferiscano alla patologia esente.

Le spese vanno indicate nel rigo E2.

Spese sanitarie per persone con disabilità a carico

Possono essere portate in detrazione le spese che riguardano i mezzi necessari all'accompagnamento, alla deambulazione, alla locomozione e al sollevamento e per sussidi tecnici e informatici rivolti a facilitare l'autosufficienza e le possibilità di integrazione delle persone con disabilità (ovvero con una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva che sia certificata).

Se i dispositivi medici rientrano in questa categoria vanno indicate nell'apposito rigo del Modello 730 – rigo E3 e non nel rigo E1.

A titolo ESEMPLIFICATIVO sono spese che danno diritto a detrazione:

- il trasporto in autoambulanza del disabile in quanto spesa di accompagnamento (le prestazioni specialistiche effettuate durante il trasporto rientrano, invece, tra le spese sanitarie e possono essere detratte solo per la parte eccedente l'importo di 129,11 euro);
- il trasporto del disabile effettuato dalla ONLUS, che ha rilasciato regolare fattura per il servizio di trasporto prestato o da altri soggetti che hanno tra i propri fini istituzionali l'assistenza ai disabili (a esempio il Comune);
- l'acquisto o l'affitto di poltrone e carrozzelle per inabili e minorati non deambulanti;
- l'acquisto di apparecchi per il contenimento di fratture, ernie e per la correzione dei difetti della colonna vertebrale;
- l'acquisto di arti artificiali per la deambulazione;
- la costruzione di rampe per l'eliminazione di barriere architettoniche esterne e interne alle abitazioni;
- l'adattamento dell'ascensore per renderlo idoneo a contenere la carrozzella per la parte che eccede il limite attualmente stabilito di 96.000 euro (spesa per la quale si fruisce anche della detrazione per interventi finalizzati alla eliminazione delle barriere architettoniche);
- l'installazione e manutenzione della pedana di sollevamento installata nell'abitazione del soggetto con disabilità per la parte che eccede il limite attualmente stabilito di euro 96.000 (spesa per la quale si fruisce anche della detrazione per interventi finalizzati alla eliminazione delle barriere architettoniche);
- l'acquisto della pedana sollevatrice da installare su un veicolo ammesso alla detrazione senza vincolo di adattamento in quanto destinato al trasporto delle persone affette da disabilità grave per la parte che eccede il limite attualmente stabilito di euro 96.000 (spesa per la quale si fruisce anche della detrazione per interventi finalizzati alla eliminazione delle barriere architettoniche);
- l'acquisto di telefonini per sordi (se il sussidio è legato all'handicap);
- l'acquisto di fax, modem, computer, telefono a viva voce, schermo a tocco, tastiera espansa e i costi di abbonamento al servizio di soccorso rapido telefonico (se il sussidio è legato all'handicap);
- l'acquisto di cucine, limitatamente alle componenti dotate di dispositivi basati su tecnologie meccaniche, elettroniche o informatiche, preposte a facilitare il controllo dell'ambiente da parte dei soggetti disabili, specificamente descritte in fattura con l'indicazione delle caratteristiche (se il sussidio è legato all'handicap);

- l'acquisto di bicicletta elettrica a pedalata assistita, anche se non ricompresa tra gli ausili tecnici per la mobilità personale individuati dal nomenclatore tariffario delle protesi, da parte di soggetti con ridotte o impedito capacità motorie permanenti a condizione che il disabile produca, oltre alla certificazione di invalidità o di handicap, la certificazione del medico specialista della ASL da cui si evinca il collegamento funzionale tra la bicicletta e la menomazione.

Per poter fruire della detrazione occorre che il contribuente sia in possesso di verbali di invalidità o disabilità e certificazioni rilasciati dalle Commissioni mediche integrate per provare il collegamento funzionale delle spese con la disabilità e usufruire della detrazione.

La detrazione spetta sull'intero importo della spesa sostenuta e può essere fruita anche dal familiare del disabile fiscalmente a carico che ha sostenuto la spesa, nella misura del 19%. Devono essere comprese nell'importo anche le spese indicate nella CU 2024 (punti da 341 a 352) con il codice 3.

Spese per l'acquisto di veicoli per persone con disabilità

Possono essere inserite nel rigo E4 le spese per:

- motoveicoli e autoveicoli, anche se prodotti in serie e adattati in funzione delle limitazioni permanenti delle capacità motorie della persona con disabilità;
- motoveicoli e autoveicoli, anche non adattati, per il trasporto di persone con handicap psichico o mentale di gravità tale da avere determinato il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento e di invalidi con grave limitazione della capacità di deambulazione o persone affette da pluriamputazioni;
- autoveicoli, anche non adattati, per il trasporto dei non vedenti e sordi;
- veicoli che il contribuente, portatore di handicap con ridotte o impedito capacità motorie permanenti, ha dovuto adattare per la minorazione di tipo motorio da cui il disabile è affetto (si pensi al sistema di guida, alla struttura della carrozzeria o alla sistemazione interna dei veicoli).

In particolare con più circolari l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che la detrazione:

- spetta per i soggetti con ridotte o impedito capacità motorie permanenti, titolari di patente speciale se il veicolo sia adattato al sistema di guida o anche alla carrozzeria e alla sistemazione interna del veicolo per consentire al disabile di guidare;
- spetta per i soggetti con ridotte o impedito capacità motorie, non titolari di patente speciale solo se sono stati operati adattamenti riferiti alla struttura della carrozzeria o alla sistemazione interna dei veicoli per consentire l'accompagnamento del disabile.

Non danno diritto alle detrazioni le spese per l'allestimento di accessori con funzione di optional, o l'applicazione di dispositivi già previsti in sede di omologazione del veicolo, montabili in alternativa e su semplice richiesta dell'acquirente.

Hanno diritto alla detrazione per l'acquisto di veicoli, senza vincolo di adattamento, i seguenti soggetti:

- gli invalidi con grave limitazione della capacità di deambulazione o affetti da pluriamputazioni;
- i soggetti con handicap psichico o mentale di gravità tale da aver determinato il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento;
- i non vedenti;
- i sordi.

Si ricorda che i portatori di handicap psichico o mentale (categoria in cui rientrano anche le persone affette da sindrome di Down) possono richiedere le agevolazioni fiscali se titolari di indennità di accompagnamento.

La detrazione spetta:

- sul costo di acquisto del veicolo (nuovo o usato) e sulle spese di riparazione imputabili alla manutenzione straordinaria (sono escluse spese ordinarie quali premio assicurativo, il carburante, il lubrificante, gli pneumatici e le spese in genere riconducibili alla normale manutenzione del veicolo);
- su un limite di spesa di 18.075,99 euro;
- per l'acquisto di un solo veicolo in un periodo di 4 anni (decorrente dalla data di acquisto) a meno che non si compri un secondo veicolo perché il primo è stato demolito e cancellato dal Pubblico Registro Automobilistico (PRA) o il primo sia stato rubato (ma in questo caso la detrazione spetta al netto di quanto eventualmente rimborsato dall'assicurazione).

Gli acquisti di altri veicoli possono essere de tratti se trascorsi almeno 4 anni dalla data del precedente acquisto.

Spese per acquisto di un cane guida

Oltre alle spese per l'acquisto del cane, il contribuente non vedente (colpito da cecità assoluta, parziale, o che ha un residuo visivo non superiore a un decimo a entrambi gli occhi con

eventuale correzione) ha diritto anche a una detrazione forfetaria di euro 1.000 delle spese sostenute per il mantenimento del cane guida (rigo E81).

Si evidenzia che il contribuente ha diritto alla detrazione una volta in 4 anni scegliendo se ripartirla in 4 rate annuali di pari importo o in un'unica soluzione; la spesa va indicata nel rigo E5.

Devono essere comprese nell'importo anche le spese indicate nella CU 2024 (punti da 341 a 352) con il codice 5.

Rateizzazione delle spese sanitarie

Se le spese (a eccezione delle spese per l'acquisto di veicoli per disabili sopra richiamate) superano complessivamente 15.493,71 euro (al lordo della franchigia di euro 129,11) la detrazione può essere ripartita in 4 quote annuali costanti e di pari importo.

La scelta è irrevocabile e deve essere operata dal contribuente alla presentazione della dichiarazione dei redditi (rigo E6). Devono essere comprese nell'importo anche le spese indicate nella CU 2024 (punti da 341 a 352) con il codice 6.

Spese veterinarie

Posso essere detratte (nella misura del 19%) le spese veterinarie sostenute (anche da chi non è proprietario dell'animale) per animali legalmente detenuti per compagnia o pratica sportiva, nel limite massimo di euro 500 annui, con una franchigia di 129,11 euro. La detrazione NON spetta per la cura di animali destinati all'allevamento, alla riproduzione o al consumo alimentare né per la cura di animali di qualunque specie allevati o detenuti nell'esercizio di attività commerciali o agricole né in relazione ad animali utilizzati per attività illecite.

Devono essere comprese nell'importo anche le spese indicate nella CU 2024 (punti da 341 a 352) con il codice 29 (rigo E8/E10).

La detrazione per le spese veterinarie spetta per intero ai titolari di reddito complessivo fino a 120.000 euro; in caso di superamento del predetto limite, la detrazione decresce fino ad azzerarsi al raggiungimento di un reddito complessivo pari a 240.000 euro.

L'Agenzia delle Entrate ha chiarito che la detrazione massima spettante è pari a euro $420,89 \times 19\% =$ euro 79,96, arrotondato a 80 euro.

Spese mediche e di assistenza specifica per le persone con disabilità

Sono interamente deducibili dal reddito complessivo (e vanno inserite nel rigo E25 in sede di dichiarazione) le spese mediche generiche (prestazioni rese da un medico generico, acquisto di farmaci o medicinali) e di assistenza specifica sostenute dai disabili nei casi di grave e permanente invalidità o menomazione.

Sono ivi comprese le spese mediche generiche (farmaci o medicinali, prestazioni mediche generiche ecc.), spese di assistenza specifica e di prestazioni rese da personale paramedico o personale autorizzato a effettuare prestazioni sanitarie specialistiche.

.....

2)-Hai pagato interessi sul mutuo nel 2023?

Aspetti generali

Danno diritto a una detrazione dall'imposta lorda nella misura del 19%, a prescindere dall'ammontare del reddito complessivo:

- gli interessi passivi;
- gli oneri accessori (a esempio: la commissione spettante agli istituti di credito per la loro attività di intermediazione, le somme corrisposte a causa delle variazioni del cambio di valuta relative a mutui stipulati in altra valuta, l'imposta per l'iscrizione o la cancellazione di ipoteca e l'imposta sostitutiva sul capitale prestato e altri oneri fiscali, la c.d. "provvigione" per scarto rateizzato nei mutui in contanti, le spese di istruttoria e le spese di perizia tecnica, le spese notarili);
- le quote di rivalutazione.

Secondo il principio di cassa la detrazione spetta per gli importi corrisposti nel 2023 a prescindere dalla data di scadenza della rata.

Non rientrano nella detrazione:

- le spese di assicurazione dell'immobile (in quanto non hanno infatti il carattere di necessità rispetto al contratto di mutuo);
- le spese inerenti l'onorario del notaio per la stipula del contratto di compravendita (al contrario delle spese per il contratto di mutuo che sono invece comprese);
- le imposte di registro, l'IVA e le imposte ipotecarie e catastali, connesse al trasferimento dell'immobile;
- le spese per l'incasso delle rate di mutuo;

- gli interessi corrisposti per le aperture di credito bancarie, di cessione di stipendio e derivanti da tipi di finanziamento diversi da quelli relativi a contratti di mutuo, anche se con garanzia ipotecaria su immobili;
- gli interessi corrisposti a seguito di un prefinanziamento acceso per finanziare un mutuo ipotecario in corso di stipula per l'acquisto della casa di abitazione.

Gli interessi passivi derivanti dal conto di finanziamento accessorio, definito dalla Convenzione tra il MEF e l'ABI, al fine di mantenere fissa la rata di mutuo variabile, si possono detrarre unitamente agli interessi risultanti dal piano di ammortamento originario nel limite dell'importo di 4.000 euro previsto dalla norma.

Si consiglia al contribuente di farsi rilasciare dall'istituto bancario l'attestazione relativa al pagamento degli interessi passivi, l'importo degli interessi risultanti dal mutuo originario e di quelli risultanti dal conto accessorio.

La detrazione si applica anche se i contratti di mutuo sono stipulati con soggetti residenti nel territorio di uno Stato membro dell'Unione europea o con stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti.

Mutuo intestato a più soggetti

Ogni cointestatario usufruisce della detrazione per la propria quota di interessi nei limiti previsti da ogni tipologia; ciò significa che un soggetto con familiari a carico non può detrarre la quota degli interessi sostenuti dai familiari a meno che non si tratti di un coniuge che ha pagato interamente la spesa per il mutuo della casa coniugale cointestata anche all'altro coniuge fiscalmente a carico.

ATTENZIONE! Sono prova del pagamento (che deve essere "tracciabile"):

- le ricevute quietanzate rilasciate da banche o poste attestanti il pagamento delle rate di mutuo;
- la certificazione annuale concernente gli interessi passivi pagati.

I limiti e le condizioni per accedere alla detrazione variano a seconda della finalità del mutuo contratto dal contribuente.

Vediamo nel dettaglio i diversi interessi che consentono la detrazione.

1) Interessi per mutui ipotecari contratti per l'acquisto dell'unità immobiliare da adibire ad abitazione principale

Spetta una detrazione dall'imposta lorda del 19% degli interessi passivi e relativi oneri accessori, nonché delle quote di rivalutazione di pendenti da clausole di indicizzazione relativi a mutui ipotecari contratti per l'acquisto dell'unità immobiliare da adibire ad abitazione principale e delle sue pertinenze.

In particolare si intende "abitazione principale" l'immobile in cui il contribuente e/o i suoi familiari (coniuge, parenti entro il 3° grado e affini entro il 2° grado) dimorano abitualmente.

Per poter usufruire della detrazione, per i mutui stipulati dal 1993, è necessario che l'acquisto della casa principale e delle sue pertinenze avvenga nell'anno antecedente o successivo della stipula del mutuo ipotecario.

Se l'abitazione cessa di essere quella principale non si può più usufruire della detrazione in relazione al mutuo pagato ma se l'abitazione torna a essere quella principale, dalla data in cui il soggetto vi torna ad abitare, la detrazione torna nuovamente a operare per le correlative rate del mutuo.

Il contribuente non perde il diritto alla detrazione se:

- non abita nell'immobile che voleva adibire a dimora abituale a causa di un trasferimento per motivi di lavoro anche all'estero;
- viene ricoverato in istituti di ricovero o sani tari (anche case di riposo) purché l'immobile non venga locato;
- continua a pagare le rate del mutuo anche se l'immobile sia inagibile totalmente o parzialmente per cause di forza maggiore (oggetto di ordinanze sindacali di sgombero);
- fa parte del personale in servizio permanente delle Forze armate e delle Forze di polizia ed è proprietario di un unico immobile per chi ha ottenuto il mutuo anche se l'immobile non è adibito ad abitazione principale.

Ulteriori limiti e condizioni variano a seconda della data di stipula del mutuo.

Per i mutui stipulati dal 1° gennaio 2001 la detrazione spetta a condizione che l'unità immobiliare sia stata adibita ad abitazione principale entro un anno (12 mesi) dalla data di

acquisto e che l'acquisto sia avvenuto nell'anno antecedente o successivo alla data di stipulazione del mutuo.

Per i mutui stipulati dal 1° gennaio 1994 fino al 31 dicembre 2000, la detrazione spetta a condizione che l'unità immobiliare sia stata adibita ad abitazione principale entro 6 mesi dalla data di acquisto e che l'acquisto sia avvenuto nei 6 mesi antecedenti o successivi alla data di stipulazione del mutuo. Eccezionalmente negli ultimi 6 mesi del 2000 vengono applicate le più favorevoli condizioni stabilite per i mutui stipulati dall'1.01.2001 in quanto al 31.12.2000 non erano decorsi i 6 mesi dall'acquisto.

Per i mutui stipulati nel corso dell'anno 1993, la detrazione spetta a condizione che l'unità immobiliare sia stata adibita ad abitazione principale entro l'8 giugno 1994.

Per i mutui stipulati anteriormente al 1993, la detrazione spetta a condizione che l'unità immobiliare sia stata adibita ad abitazione principale alla data dell'8 dicembre 1993 e che, nella rimanente parte dell'anno e negli anni successivi, il contribuente non abbia variato l'abitazione principale se non per lavoro.

ATTENZIONE! La detrazione spetta se il contribuente sia contemporaneamente intestatario del mutuo e proprietario dell'unità immobiliare, anche se non deve esserci corrispondenza tra la quota di proprietà e la quota di detrazione spettante per gli interessi passivi.

L'Agenzia delle Entrate specifica che se nel corso dell'anno l'immobile non è più utilizzato come abitazione principale (per motivi diversi da quelli di lavoro) a partire dallo stesso anno, la detrazione spetta solo sull'importo massimo di 2.065,83 euro per ciascun intestatario del mutuo (e deve essere indicato con il codice 8 nei righi da E8 a E10).

Limite di spesa

- Per i mutui stipulati dal 1993 il limite di spesa detraibile è pari a 4.000 euro complessivi (suddivisi tra gli eventuali più intestatari del mutuo).
- Per i mutui stipulati in data antecedente al 1993, invece, il limite è di 4.000 euro per ogni intestatario; non è possibile fruire della detrazione per la quota di mutuo del coniuge a carico.

È possibile detrarre anche gli interessi passivi e gli oneri accessori relativi a un mutuo ipotecario acceso per l'acquisto di un ulteriore immobile adiacente all'abitazione principale (per ampliarla)

nel limite complessivo di euro 4.000 se anche il secondo mutuo sia stipulato per l'acquisto dell'abitazione principale e ciò risulti dal contratto di acquisto dell'immobile, dal contratto di mutuo o da altra documentazione rilasciata dalla banca.

Si ricorda che in questo caso si fruisce della detrazione solo dopo che sia stato realizzato l'accorpamento delle due unità immobiliari (come confermato dalle visure catastali) quale unica abitazione principale.

ATTENZIONE! Non si usufruisce di alcuna detrazione se il mutuo è stato stipulato autonomamente per acquistare una pertinenza dell'abitazione principale (box, soffitta, cantina ecc.).

La detrazione si applica altresì in caso di:

- estinzione anticipata del mutuo (nel qual caso anche le somme corrisposte a titolo di penalità per l'estinzione anticipata rientrano nella detrazione);
- estinzione e rinegoziazione del mutuo anche in ipotesi di surrogazione di "portabilità del mutuo"; l'AdE ha chiarito che il diritto alla detrazione è commisurato a un importo non superiore a quello che risulterebbe con riferimento alla quota residua di capitale del mutuo estinto, maggiorata delle spese e oneri correlati con l'estinzione del vecchio mutuo e l'accensione del nuovo;
- accollo di un mutuo stipulato dall'impresa costruttrice, la detrazione spetta se ricorrono le condizioni previste dalle norme (la data da prendere in considerazione è quindi la data di stipula del contratto di accollo del mutuo);
- morte del contraente del mutuo (in questo caso beneficiano della detrazione gli eredi tenuti al pagamento delle residue rate).

Acquisto di immobili oggetto di ristrutturazione edilizia

In caso di acquisto di immobili oggetto di ristrutturazione edilizia la detrazione spetta dal momento in cui il contribuente adibisce l'immobile a principale abitazione; sempre che sia rispettata la condizione secondo cui la residenza sia ivi fissata entro 2 anni dall'acquisto dell'immobile (a eccezione del caso in cui il mancato spostamento della abitazione principale sia dovuto a colpa del Comune che non rilasci le abilitazioni amministrative).

Acquisto di immobili locati e all'asta

In caso il contribuente abbia acquistato un immobile locato, è possibile richiedere la detrazione a decorrere dalla prima rata di mutuo corrisposto se:

- entro 3 mesi dall'acquisto il contribuente notifici al locatario l'intimazione di sfratto per finita locazione (e non intimazione di sfratto per morosità);
- entro l'anno dal rilascio dell'immobile lo stesso sia adibito ad abitazione principale.

ATTENZIONE! In caso di acquisto di immobile locato rileva esclusivamente l'intimazione di sfratto per finita locazione e non l'intimazione di sfratto per morosità.

Analogamente la detrazione si applica anche agli interessi pagati in relazione alla stipula del mutuo contratto per l'acquisto dell'immobile all'asta purché:

- l'azione esecutiva per il rilascio sia stata attivata entro 3 mesi dal decreto di trasferimento;
- che l'immobile sia stato adibito ad abitazione principale entro 1 anno dal rilascio.

Documentazione necessaria

Si ricorda che il visto di conformità non può essere apposto senza la documentazione che comprovi che il mutuo sia stato stipulato proprio per l'acquisto della abitazione principale.

Se dal contratto di mutuo non si evince il motivo per cui lo stesso è stato concesso il contribuente può richiedere alla banca mutuante di dichiarare espressamente la motivazione del mutuo; se anche questa seconda ipotesi non è possibile, per poter usufruire della detrazione, il contribuente potrà procedere con una autodichiarazione sostitutiva di atto di notorietà effettuata ai sensi dell'art. 47 del DPR n. 445 del 2000.

La dichiarazione predetta è utile anche nei casi di mutui misti: il contribuente può infatti attestare, sotto la propria responsabilità, quale somma sia imputabile all'acquisto dell'abitazione e quale ad altra (ad esempio a ristrutturazione dell'immobile).

2) Interessi relativi a mutui ipotecari stipulati prima del 1993 per l'acquisto di immobili diversi da abitazione principale.

Anche gli interessi relativi a mutui stipulati prima dell'anno 1993 per l'acquisto di immobili non destinati a diventare abitazione principale, nell'importo massimo di 2.065,83 euro, danno diritto alla detrazione al 19% e vanno inseriti in dichiarazione al rigo E8/E10, cod. 8.

Se il mutuo è stato stipulato entro il 31 dicembre 1990, il contribuente può detrarre gli importi anche se i mutui stipulati si riferiscono all'acquisto di immobili non destinati ad abitazione (a esempio negozio ecc.) e anche per motivi diversi dall'acquisto (a esempio costruzione, ristrutturazione ecc.).

Invece, per i mutui stipulati nel 1991 e 1992, il contribuente può usufruire della detrazione solo per i mutui per l'acquisto di immobili da adibire ad abitazione (anche diversa da quella principale) e per i quali non sia variata la condizione (a esempio l'immobile precedentemente tenuto a disposizione sia stato concesso in locazione).

3) Interessi relativi a mutui contratti nel 1997 per recupero edilizio

La detrazione spetta anche per gli importi corrisposti in relazione a mutui (anche non ipotecari) stipulati nel 1997 per effettuare interventi di manutenzione, restauro e ristrutturazione degli edifici. **ATTENZIONE!** La detrazione non può essere applicata ad aperture di credito o cambiali ipotecarie né se il contratto di mutuo è stato rinegoziato (rigo E8/E10, cod. 9).

La detrazione opera sull'importo massimo di 2.582,28 euro. In caso di mutuo stipulato dal condominio, la detrazione spetta a ciascun con domo in base ai millesimi di proprietà.

La detrazione spetta per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio sia di ordinaria che straordinaria manutenzione, interventi di restauro e di risanamento conservativo (opere di consolidamento, ripristino e rinnovo degli elementi costitutivi dell'edificio ecc.) e interventi di ristrutturazione edilizia.

Devono essere comprese nell'importo anche le spese indicate nella CU 2024 (punti da 341 a 352) con il codice 9.

4) Interessi relativi a mutui ipotecari per la costruzione dell'abitazione principale

È possibile detrarre altresì gli importi relativi a mutui ipotecari stipulati a partire dal 1998 per la costruzione e la ristrutturazione edilizia dell'abitazione principale. L'importo massimo soggetto alla detrazione (rapportato alle spese sostenute e documentate) è di 2.582,28 euro.

Per accedere alla detrazione è necessario che:

- l'unità immobiliare che si costruisce o ristruttura deve essere quella nella quale il contribuente o i suoi familiari intendono dimorare abitualmente;
- il mutuo deve essere stipulato entro 6 mesi, antecedenti o successivi, alla data di inizio dei lavori di costruzione o ristrutturazione. A decorrere dal 1° dicembre 2007 per poter fruire della detrazione, la stipula del contratto di mutuo deve avvenire nei 6 mesi antecedenti ovvero nei 18 mesi successivi all'inizio dei lavori di costruzione;
- l'immobile deve essere adibito ad abitazione principale entro 6 mesi dal termine dei lavori. **ATTENZIONE!** Il termine maggiorato del periodo corrispondente alla durata della causa di forza maggiore derivante dall'emergenza COVID-19 previsto dai provvedimenti normativi.
- il contratto di mutuo deve essere stipulato dal soggetto che avrà il possesso dell'unità immobiliare a titolo di proprietà o di altro diritto reale.

Si fa presente in ogni caso che il contribuente può eseguire i lavori dopo aver adibito l'immobile ad abitazione principale. La detrazione spetta anche nel caso di estinzione e successiva stipula di un mutuo contratto per la costruzione dell'abitazione principale.

Il contribuente perde il diritto alla detrazione se:

- non destina l'unità immobiliare ad abitazione principale entro i 6 mesi dalla data di conclusione dei lavori di costruzione;
- non inizia i lavori di costruzione dell'unità immobiliare nei 6 mesi antecedenti o successivi alla data di stipula del contratto di mutuo;
- non ultimare i lavori di costruzione entro il termine riportato nel provvedimento amministrativo previsto dalla vigente legislazione in materia edilizia che ha consentito la costruzione dell'immobile stesso (salvo proroga).

Devono essere comprese nell'importo anche le spese indicate nella CU 2024 (punti da 341 a 352) con il codice 10.

5) Interessi relativi a prestiti o mutui agrari

Danno diritto alla detrazione al 19% gli interessi passivi, gli oneri accessori e le quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione pagati nel periodo d'imposta di riferimento, indipendentemente dalla scadenza della rata, per prestiti o mutui agrari di ogni genere per qualsiasi terreno.

I mutui/prestiti agrari devono essere stati pagati a soggetti residenti nel territorio dello Stato o di uno Stato membro della Comunità europea, ovvero a stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti. L'importo ammesso in detrazione non può essere superiore alla somma del reddito dominicale e agrario dichiarati tenendo conto delle rispettive rivalutazioni (80% e 70%) e, in aggiunta, dell'ulteriore rivalutazione pari (dal 2016) al 30%.

La detrazione spetta solo al soggetto intestatario del contratto di prestito o mutuo agrario a prescindere dall'ammontare del reddito complessivo.

Tali interessi vanno indicati nel rigo E8/E10 con:

- il codice 11 se interessi relativi a prestiti o mutui agrari stipulati fino al 31 dicembre 2021;
- il codice 47 se importi corrisposti per mutui agrari stipulati a partire dal 1° gennaio 2022.

.....

3)-Hai sostenuto nel 2023 spese per l'istruzione?

Spese NON universitarie. (rigo E8/E10, cod. 12)

Si possono detrarre nella misura del 19% le spese sostenute per l'istruzione non universitaria (scuole statali, paritarie private e degli enti locali) quali:

- scuole dell'infanzia (scuole materne);
- scuole primarie e scuole secondarie di primo grado (scuole elementari e medie);
- scuole secondarie di secondo grado (scuola superiore);
- Conservatori di Musica e Istituti musicali pareggiati, in quanto riconducibili alla formazione scolastica secondaria.

Tra le tipologie di spese ammesse troviamo quelle sostenute per la mensa scolastica, le gite scolastiche, i servizi di trasporto scolastico, l'acquisto degli abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale.

ATTENZIONE! La detrazione per le spese di frequenza è calcolata su un importo massimo pari a euro 800,00 per ciascun alunno o studente e non è cumulabile con quella prevista per le erogazioni liberali a favore degli istituti scolastici.

La detrazione dall'imposta lorda, del resto, spetta per intero ai titolari di reddito complessivo fino a 120.000 euro; in caso di superamento di tale limite, la detrazione decresce fino ad azzerarsi

al raggiungimento di un reddito complessivo pari a 240.000 euro. Le spese di istruzione non universitarie sostenute all'estero NON sono agevolabili.

Spese universitarie

Possono essere detratte (nella misura del 19%) le spese sostenute per la frequenza di corsi di laurea presso università statali e non statali, di perfezionamento e/o di specializzazione universitaria, tenuti presso università o istituti universitari pubblici o privati, italiani o stranieri (rigo E8/E10, cod. 13).

La detrazione si applica ai corsi di istruzione universitaria; corsi universitari di specializzazione (per i corsi di specializzazione in psicoterapia post universitaria la detrazione spetta solo se gli stessi sono effettuati in centri accreditati presso il MUR); corsi di perfezionamento; master universitari; corsi di dottorato di ricerca; Istituti tecnici superiori in quanto equiparati alle spese universitarie; nuovi corsi istituiti ai sensi del DPR n. 212 del 2005 presso i conservatori di musica e gli istituti musicali pareggiati; corsi statali di alta formazione e specializzazione artistica e musicale (conservatori, istituti superiori di studi musicali, accademie di belle arti statali, accademia nazionale d'arte drammatica, accademia nazionale di danza, istituti superiori per le industrie artistiche, istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica – AFAM).

Non sono detraibili le spese di iscrizione presso istituti musicali privati.

La detrazione spetta in riferimento alle spese corrisposte per:

- tasse di immatricolazione e iscrizione (anche per gli studenti fuori corso);
- la cosiddetta "ricognizione" ovvero un diritto fisso da corrispondere per anno accademico da coloro che non abbiano rinnovato l'iscrizione per almeno due anni accademici consecutivi;
- soprattasse per esami di profitto e laurea;
- partecipazione ai test di accesso ai corsi di laurea eventualmente previsti dalla facoltà frequenza dei Tirocini Formativi Attivi per la formazione iniziale dei docenti istituiti presso le facoltà universitarie o le istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica; frequenza di corsi di formazione universitari o accademici per il conseguimento dei CFU/ CFA per l'accesso al ruolo di docente.

Nel caso di spese relative all'università statale la detrazione è calcolata sull'intera spesa sostenuta. Nel caso, invece, di iscrizione a un'università NON statale, l'importo ammesso alla detrazione non deve essere superiore a quello stabilito annualmente per ciascuna facoltà

universitaria come previsto dal decreto del Ministero dell'Università e della Ricerca, tenendo conto degli importi medi delle tasse e dei contributi dovuti alle università statali nelle diverse aree geografiche e dell'area disciplinare del corso. I medesimi limiti si applicano anche per le spese sostenute per la frequenza di corsi di perfezionamento.

Per le spese relative alla frequenza di corsi universitari all'estero, ai fini della detrazione, occorre fare riferimento all'importo massimo stabilito per la frequenza di corsi di istruzione appartenenti alla medesima area disciplinare nella zona geografica in cui lo studente abbia il domicilio fiscale.

Per le spese sostenute per la frequenza di corsi post-laurea all'estero, ai fini della detrazione, occorre, invece, fare riferimento all'importo massimo stabilito per la frequenza di corsi di istruzione post-laurea nella zona geografica in cui lo studente abbia il domicilio fiscale.

Le spese per i corsi di laurea svolti dalle università telematiche possono essere detratte, facendo riferimento sia all'area tematica del corso che all'area geografica della regione in cui ha sede legale l'università. La detrazione spetta per intero ai titolari di reddito complessivo fino a 120.000 euro e decresce, fino ad azzerarsi, al raggiungimento di un reddito complessivo pari a 240.000 euro.

Spese sostenute dai genitori per pagare le rette relative alla frequenza di asili nido.

Ai genitori che sostengono le spese per il pagamento di rette relative alla frequenza di asili nido, sia pubblici che privati, spetta una detrazione dall'imposta lorda pari al 19% (rigo E8/E10, cod. 33). La detrazione spetta per le spese sostenute nel periodo d'imposta 2023, a prescindere dall'anno scolastico cui si riferiscono.

L'importo massimo della spesa ammessa in detrazione, sostenuta mediante sistemi di pagamento tracciabili, è pari a 632 euro per ciascun figlio che frequenta l'asilo nido ed è ripartita tra i genitori in base all'onere da ciascuno sostenuto a prescindere dall'ammontare del reddito complessivo.

Devono essere comprese nell'importo anche le spese indicate nella CU 2024 (punti da 341 a 352) con il codice 33.

ATTENZIONE! Non possono essere indicate le spese sostenute nel 2023 che nello stesso anno sono state rimborsate dal datore di lavoro in sostituzione delle retribuzioni premiali e indicate nella CU 2024 (punti da 701 a 706) con il co dice 33; la detrazione spetta però sulla parte di spesa non rimborsata.

Spese sostenute in favore di minori o di maggiorenni con disturbo specifico dell'apprendimento (DSA)

La detrazione, nella misura del 19%, è fruibile fino al completamento della scuola secondaria di secondo grado per l'acquisto di strumenti e sussidi tecnico informatici necessari all'apprendimento, nonché per l'uso di strumenti compensativi che favoriscano la comunicazione verbale e assicurino ritmi graduali di apprendimento delle lingue straniere. Si considerano strumenti compensativi gli strumenti didattici e tecnologici che sostituiscono o facilitano la prestazione richiesta nell'abilità deficitaria (rigo E8/E10, cod. 44).

Tra gli strumenti compensativi essenziali sono ricompresi ad esempio:

- il registratore, che consente all'alunno o allo studente di non scrivere gli appunti della lezione;
- i programmi di video scrittura con correttore ortografico, che permettono la produzione di testi sufficientemente corretti senza l'affaticamento della rilettura e della contestuale correzione degli errori;
- la calcolatrice che facilita le operazioni di calcolo;
- la sintesi vocale, che trasforma un compito di lettura in un compito di ascolto.

Devono essere comprese nell'importo anche le spese indicate nella CU 2024 (punti da 341 a 352) con il codice 44.

I giustificativi delle spese, fattura o scontrini fiscali, possono essere intestati indifferentemente al soggetto affetto da DSA ovvero al familiare che abbia sostenuto le spese; in tale ultimo caso, deve essere indicato il familiare a favore del quale la spesa è stata sostenuta.

La detrazione spetta per intero ai titolari di reddito complessivo fino a 120.000 euro; in caso di superamento di tale limite, la detrazione de cresce fino ad azzerarsi al raggiungimento di un reddito complessivo pari a 240.000 euro. Il contribuente, per poter accedere alla detrazione, deve essere in possesso di un certificato rilasciato dal SSN, da specialisti o strutture accreditate, che attesti per sé o per il proprio familiare, nel caso in cui la spesa è sostenuta nell'interesse di un familiare a carico, la diagnosi di DSA.

Spese sostenute per l'iscrizione annuale e l'abbonamento di ragazzi di età compresa tra 5 e 18 anni a conservatori di musica e a istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM)

Il contribuente può detrarre dall'imposta lorda il 19% delle spese sostenute dai contribuenti per l'iscrizione annuale e l'abbonamento di ragazzi di età compresa tra i 5 e i 18 anni (rigo E8/E10, cod. 45) a:

- conservatori di musica;
- istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM) legalmente riconosciute ai sensi della legge 21 dicembre 1999, n. 508;
- scuole di musica iscritte nei registri regionali;
- cori, bande e scuole di musica riconosciuti da una pubblica amministrazione, per lo studio e la pratica della musica.

La detrazione è calcolata su un ammontare massimo di spesa pari a 1.000 euro per ciascun ragazzo, solo se il reddito complessivo non supera 36.000 euro.

L'importo deve comprendere le spese indicate nella sezione "Oneri detraibili" (punti da 341 a 352) della CU 2024 con il codice onere 45. In caso di spese affrontate per più ragazzi (si pensi al caso di un genitore che sostiene le spese in favore dei figli) il contribuente deve compilare più righe da E8 a E10.

.....

4)-Hai pagato premi di assicurazione nel 2023?

Il contribuente può detrarre le spese sostenute per il pagamento di premi di assicurazione a condizione che:

- egli sia contraente e assicurato;
- egli sia contraente e un suo familiare a carico sia il soggetto assicurato;
- un familiare a carico del contribuente sia contraente e assicurato;
- egli sia il soggetto assicurato e un suo familiare a carico sia il contraente.

Assicurazioni sulla vita e contro gli infortuni

La detrazione spetta, nella misura del 19% dei premi versati, per:

- i contratti di assicurazione sulla vita e contro gli infortuni stipulati o rinnovati entro il 31 dicembre 2000, a condizione che il contratto abbia una durata non inferiore a cinque anni e non consenta la concessione di prestiti nel periodo di durata minima;
- i contratti stipulati o rinnovati dal 1° gennaio 2001, a condizione che abbiano a oggetto il rischio morte o invalidità permanente non inferiore al 5%.

La detrazione è calcolata su un ammontare massimo del premio pari a 530 euro.

Devono essere comprese nell'importo anche le spese indicate nella CU 2024 (punti da 341 a 352) con il codice 36. La detrazione dall'imposta lorda per i premi relativi alle assicurazioni sulla vita e contro gli infortuni spetta per intero ai titolari di reddito complessivo fino a 120.000 euro; in caso di superamento del predetto limite, la detrazione decresce fino ad azzerarsi al raggiungimento di un reddito complessivo pari a 240.000 euro.

Assicurazioni finalizzate alla tutela delle persone con disabilità grave

Per i premi versati relativi ai contratti di assicurazioni aventi per oggetto il rischio di morte, finalizzati alla tutela delle persone con disabilità grave, il limite massimo di spesa ammessa alla detrazione è di 750 euro (rigo E8/E10, cod. 38).

Devono essere comprese nell'importo anche le spese indicate nella CU 2024 (punti da 341 a 352) con il codice 36.

La detrazione dall'imposta lorda per i premi relativi alle assicurazioni finalizzate alla tutela delle persone con disabilità grave spetta per intero ai titolari di reddito complessivo fino a 120.000 euro; in caso di superamento del predetto limite, la detrazione decresce fino ad azzerarsi al raggiungimento di un reddito complessivo pari a 240.000 euro.

Assicurazioni aventi per oggetto il rischio di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana

Per i contratti aventi a oggetto il rischio di invalidità permanente, la detrazione dei premi spetta se la copertura è relativa a una invalidità permanente non inferiore al 5%, indipendentemente dalle cause che possano determinarla (infortuni o malattie).

L'importo massimo complessivo sul quale calcolare la detrazione per ciascun periodo d'imposta è pari a 1.291,14 euro (rigo E8/E10, cod. 39), al netto dei premi per le assicurazioni aventi per

oggetto il rischio di morte o di invalidità permanente (codice 36) e dei premi per le assicurazioni finalizzate alla tutela delle persone con disabilità grave (codice 38). Devono essere comprese nell'importo anche le spese indicate nella CU 2024 (punti da 341 a 352) con il codice 39.

Assicurazioni aventi per oggetto il rischio di eventi calamitosi

Il contribuente può detrarre altresì un importo pari al 19% delle spese sostenute per i premi relativi alle assicurazioni aventi per oggetto il rischio di eventi calamitosi stipulate per unità immobiliari residenziali e relative pertinenze (rigo E8/E10, cod. 43). La detrazione NON spetta se la polizza è stipulata per assicurare solo la pertinenza.

La detrazione spetta senza limiti di importo anche per più unità immobiliari.

Devono essere comprese nell'importo anche le spese indicate nella CU 2024 (punti da 341 a 352) con il codice 43.

La detrazione spetta nella misura del 90% per i premi relativi alle assicurazioni aventi per oggetto il rischio di eventi calamitosi stipulate contestualmente alla cessione a un'impresa di assicurazione del credito d'imposta relativo agli interventi Sisma bonus per cui si può fruire della percentuale di detrazione del 110%.

.....

5)-Hai versato somme a titolo di contributi previdenziali e assistenziali nel 2023?

Il contribuente può portare in deduzione dal reddito complessivo le somme versate a titolo di contributi previdenziali e assistenziali in ottemperanza a disposizioni di legge, nonché i contributi volontari versati alla gestione della forma pensionistica obbligatoria d'appartenenza qualunque sia la causa che origina il versamento.

ATTENZIONE! I contributi sono deducibili anche se versati nell'interesse dei familiari fiscalmente a carico.

Sono deducibili anche i contributi:

- previdenziali versati alla Gestione Separata dell'INPS nella misura effettivamente rimasta a carico del contribuente;

- agricoli unificati versati all'INPS per costituire la propria posizione previdenziale e assistenziale;
- previdenziali e assistenziali versati facoltativamente alla gestione della forma pensionistica obbligatoria di appartenenza per la ricongiunzione di periodi assicurativi;
- versati per il riscatto degli anni di laurea e per la prosecuzione volontaria;
- versati per l'assicurazione obbligatoria INAIL riservata alle persone del nucleo familiare per la tutela contro gli infortuni domestici, c.d. "assicurazione casalinghe";
- intestati al coniuge defunto e versati dal coniuge superstite alla forma pensionistica di appartenenza in quanto il mancato pagamento degli stessi avrebbe impedito a quest'ultimo, in qualità di erede, di beneficiare del trattamento pensionistico.

Contributi per gli addetti ai servizi domestici e familiari

Sono deducibili dal reddito complessivo i contributi previdenziali e assistenziali versati per gli addetti ai servizi domestici e all'assistenza personale o familiare. Le somme effettivamente deducibili sono quelle versate applicando il principio di cassa, senza tener conto della competenza dei trimestri.

I contributi previdenziali per gli addetti ai servizi domestici, versati alla gestione separata INPS mediante il Libretto Famiglia, possono essere dedotti dal reddito complessivo in quanto interamente a carico del datore di lavoro (l'utilizzatore).

Per ogni ora di lavoro, corrispondente a un titolo di pagamento, è possibile dedurre 1,65 euro, quale contribuzione Invalidità, Vecchiaia e Superstiti "IVS" alla Gestione separata INPS. I contributi sono deducibili, per la parte rimasta a carico del datore di lavoro, al netto della quota contributiva a carico del collaboratore domestico/familiare, fino a un importo massimo di 1.549,37 euro.

Contributi versati ai fondi integrativi del Servizio Sanitario Nazionale (SSN)

I contributi versati ai fondi sanitari integrativi del Servizio Sanitario Nazionale (SSN) che erogano prestazioni aggiuntive, non comprese nei livelli essenziali e uniformi di assistenza, sono deducibili, per la sola quota posta a carico dell'assistito, per un importo annuo complessivamente non superiore a 3.615,20 euro.

Contributi versati dai lavoratori in quiescenza a casse di assistenza sanitaria aventi esclusivamente fini assistenziali.

Sono deducibili i contributi versati dal pensionato nel proprio interesse o nell'interesse di familiari (anche non a carico) entro il tetto complessivo non superiore a 3.615,20 euro. Nella verifica di tale limite concorre anche l'importo dei contributi versati ai fondi integrativi del Servizio Sanitario Nazionale (SSN).

Riscatto periodi non coperti da contribuzione

L'art. 20 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, introduce in via sperimentale, per il triennio 2019-2021, la possibilità per alcuni soggetti, rientranti nel sistema di calcolo contributivo integrale, di riscattare, integralmente o parzialmente, nella misura massima di cinque anni, anche non continuativi, i periodi precedenti il 30 marzo 2019, non coperti da contribuzione presso forme di previdenza obbligatoria (la cosiddetta "pace contributiva").

L'onere per il riscatto è detraibile dall'imposta lorda nella misura del 50% da ripartire in 5 quote annuali di pari importo nell'anno di sostenimento e in quelli successivi. Le forme pensionistiche interessate sono quelle relative ai lavoratori dipendenti, pubblici e privati e agli altri lavoratori, purché diversi da quelli subordinati, iscritti alle relative gestioni pensionistiche dell'INPS.

La detrazione spetta al superstite dell'assicurato o a un suo parente o affine entro il secondo grado, che ha prodotto la domanda per il riscatto ai sensi del citato art. 20, comma 3, del DL n. 4 del 2019 e che ne sosterrà anche il relativo onere, anche se l'assicurato non è fiscalmente a suo carico.

La detrazione, pari al 50%, spetta sull'ammontare effettivamente versato nel corso dell'anno ed è calcolata sull'intero importo versato, non essendo previsto alcun limite massimo. Nel settore privato, il datore di lavoro dell'assicurato può sostenere l'onere per il riscatto, mediante la destinazione, a tal fine, dei premi di produzione spettanti al lavoratore medesimo.

In tal caso, le somme non rientrano nella base imponibile fiscale né del datore di lavoro né del lavoratore, risultando deducibili dal reddito d'impresa.

Contributi e premi per forme pensionistiche complementari e individuali

La previdenza complementare di cui al d.lgs. n. 252 del 2005 prevede, tra gli oneri deducibili dal reddito complessivo, anche i contributi versati alle forme pensionistiche complementari. Dall'anno 2018 tale deducibilità è estesa anche ai dipendenti pubblici. I contributi versati sia dal

datore di lavoro che dal lavoratore o dal committente, volontari o basati su accordi collettivi o contratti, sono deducibili entro il limite di 5.164,57 euro.

6)-Hai sostenuto spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio?

Dall'imposta lorda, si detrae un importo pari al 36%, elevato dal 26 giugno 2012 al 50%, per le spese sostenute per interventi di recupero del patrimonio edilizio realizzate su parti comuni di edifici residenziali e su singole unità immobiliari residenziali di qualsiasi categoria catastale e relative pertinenze. La detrazione è ripartita in 10 rate annuali di pari importo.

In applicazione del criterio di cassa, la detrazione spetta nel periodo in cui le spese sono sostenute. Pertanto nel caso in cui di interventi a cavallo di anno, il contribuente potrà detrarre le spese solo effettivamente sostenute entro il 31.12 di ciascun anno di imposta.

Possono fruire della detrazione tutti i contribuenti assoggettati all'imposta sul reddito delle persone fisiche, residenti o meno nel territorio dello Stato. La detrazione spetta ai soggetti che possiedono o detengono, sulla base di un titolo idoneo, gli immobili oggetto degli interventi, a condizione che ne sostengano le relative spese.

Tali soggetti sono:

- proprietari o nudi proprietari;
- titolari di un diritto reale di godimento quale usufrutto, uso, abitazione o superficie;
- soci di cooperative a proprietà divisa e indivisa;
- imprenditori individuali, per gli immobili non rientranti fra i beni strumentali o beni merce;
- società semplici, in nome collettivo, in accomandita semplice e soggetti a questi equiparati come le imprese familiari, alle stesse condizioni previste per gli imprenditori individuali;
- detentori (locatari, comodatari) dell'immobile;
- familiari conviventi;
- coniuge separato assegnatario dell'immobile intestato all'altro coniuge;
- conviventi di fatto;
- futuro acquirente.

La detrazione spetta quindi ai detentori dell'immobile a condizione che siano in possesso del consenso all'esecuzione dei lavori da parte del proprietario e che la detenzione dell'immobile risulti da un atto (contratto di locazione, anche finanziaria, o di comodato) regolarmente

registrato al momento di avvio dei lavori o al momento del sostenimento delle spese ammesse alla detrazione se antecedente il predetto avvio.

La data di inizio dei lavori deve essere comprovata dai titoli abilitativi, se previsti, ovvero da una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà. Il consenso all'esecuzione dei lavori da parte del proprietario, invece, può essere acquisito in forma scritta anche successivamente all'inizio dei lavori a condizione, tuttavia, che sia formalizzato entro la data di presentazione della dichiarazione dei redditi nella quale si intende fruire della detrazione medesima.

In caso di familiare convivente

La detrazione spetta al familiare convivente del possessore o detentore dell'immobile oggetto dell'intervento. Per familiari si intendono il coniuge e i parenti entro il terzo grado oltre che gli affini entro il secondo grado. Per fruire della detrazione non è necessario che i familiari abbiano sottoscritto un contratto di comodato, essendo sufficiente che attestino, mediante una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, di essere familiari conviventi.

Lo status di convivenza deve sussistere già al momento in cui si attiva la procedura ovvero, come sopra detto per i detentori, alla data di inizio dei lavori o al momento del sostenimento delle spese ammesse alla detrazione se antecedente all'avvio dei lavori. Lo status di convivenza, nonché la disponibilità dell'immobile richiesti al momento del sostenimento delle spese che danno diritto alla detrazione, non è necessario che permangano per l'intero periodo di fruizione della detrazione stessa.

La detrazione spetta al familiare per i costi sostenuti per gli interventi effettuati su una qualsiasi delle abitazioni in cui si esplica la convivenza, indipendentemente dalla ubicazione della stessa, purché tale immobile risulti a disposizione. Non è invece richiesto che l'immobile oggetto dell'intervento sia adibito ad abitazione principale del proprietario o del familiare convivente.

In caso di convivente di fatto

Per le spese sostenute a decorrere dal 1° gennaio 2016, la detrazione spetta al convivente di fatto del possessore o detentore dell'immobile anche in assenza di un contratto di comodato. Il convivente di fatto che sostiene le spese di recupero del patrimonio edilizio, può, quindi, fruire della detrazione alla stregua di quanto chiarito per i familiari conviventi. Così, ad esempio, può beneficiare della detrazione anche per le spese sostenute per interventi effettuati su una delle abitazioni nelle quali si esplica il rapporto di convivenza, anche se diversa dall'abitazione principale della coppia.

In caso di futuro acquirente

La detrazione spetta al futuro acquirente, nel rispetto di tutte le altre condizioni previste, se è stato stipulato un contratto preliminare di vendita dell'immobile regolarmente registrato. Occorre, altresì, che il promissario acquirente sia stato immesso nel possesso dell'immobile ed esegua gli interventi a proprio carico. Non è richiesta l'autorizzazione a eseguire i lavori da parte del promittente venditore, che può ritenersi implicitamente accordata in conseguenza dell'anticipata immissione nel possesso dell'immobile.

I lavori eseguiti in economia

Il contribuente che esegue in proprio i lavori ha comunque diritto alla detrazione limitatamente alle spese sostenute per l'acquisto dei materiali utilizzati, che può avvenire anche precedentemente all'inizio dei lavori.

Nel caso di condominio

Il singolo condomino usufruisce della detrazione per i lavori effettuati sulle parti comuni degli edifici residenziali, in ragione dei millesimi di proprietà o dei diversi criteri applicabili ai sensi degli artt. 1123 e seguenti C.C., per interventi su:

- il suolo su cui sorge l'edificio, le fondazioni, i muri maestri, i tetti e i lastrici solari, le scale, i portoni d'ingresso, i vestiboli, gli anditi, i portici, i cortili e, in genere, tutte le parti dell'edificio necessarie all'uso comune;
- i locali per la portineria e per l'alloggio del portiere, per la lavanderia, per il riscaldamento centrale, per gli stenditoi o per altri simili servizi in comune;
- le opere, le installazioni, i manufatti di qualunque genere che servono all'uso e al godimento comune, come gli ascensori, i pozzi, le cisterne, gli acquedotti e, inoltre, le fognature e i canali di scarico, gli impianti per l'acqua, per il gas, per l'energia elettrica, per il riscaldamento e simili fino al punto di diramazione degli impianti ai locali di proprietà esclusiva dei singoli condòmini.

ATTENZIONE! Ricordiamo che l'art. 1129, comma 1, C.C. prevede l'obbligo della nomina di un amministratore condominiale qualora i condòmini siano in numero superiore a otto.

È l'amministratore che, per gli interventi sulle parti comuni, provvede all'indicazione dei dati del fabbricato in dichiarazione e, nella generalità dei casi, agli altri adempimenti relativi alla detrazione. In particolare, l'amministratore rilascia, in caso di effettivo pagamento delle spese da parte del condomino, una certificazione dalla quale risultano:

- le sue generalità e il suo codice fiscale;
- gli elementi identificativi del condominio;
- l'ammontare delle spese sostenute nell'anno di riferimento;
- la quota parte millesimale imputabile al condomino.

L'amministratore deve, inoltre, conservare tutta la documentazione originale, così come individuata dal Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 2 novembre 2011, n. 149646, al fine di esibirla a richiesta degli Uffici. In tali ipotesi, nella dichiarazione dei redditi, i singoli condomini devono limitarsi a indicare il codice fiscale del condominio.

Ai fini del riconoscimento del beneficio, nel caso di spese relative a interventi sulle parti comuni, la detrazione compete con riferimento all'anno di effettuazione del bonifico bancario o postale da parte dell'amministratore o di altro soggetto incaricato e nel limite delle rispettive quote imputate ai singoli condòmini e da questi ultimi effettivamente versate al condominio, anche anticipatamente o posticipatamente rispetto alla data di effettuazione del bonifico stesso ma, comunque, entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi.

Ove non esista possibilità di accordo tra i condòmini sulla gestione delle parti comuni di un edificio, l'autorità giudiziaria può nominare un rappresentante giudiziale del condominio.

Tale soggetto è legittimato a porre in essere tutti gli adempimenti inerenti la gestione dell'agevolazione, compreso il rilascio della certificazione dell'avvenuto assolvimento degli obblighi necessari ai fini dell'imputazione/suddivisione della spesa per ciascun condomino.

Ai fini della detrazione relativa alle spese per gli interventi effettuati sulle parti comuni, nel caso in cui la certificazione dell'amministratore del condominio indichi i dati relativi a un solo proprietario, mentre le spese per quel determinato alloggio sono state sostenute anche da altri; questi ultimi, qualora ricorrano tutte le altre condizioni che comportano il riconoscimento del diritto alla detrazione, possono fruirne a condizione che attestino sul documento rilasciato dall'amministratore, comprovante il pagamento della quota relativa alle spese, il loro effettivo sostenimento e la percentuale di ripartizione.

Ciò vale anche quando la spesa è sostenuta dal familiare convivente o dal convivente di fatto del proprietario dell'immobile, che può portare in detrazione le spese sostenute per i lavori condominiali.

Sul documento rilasciato dall'amministrato re, comprovante il pagamento della quota millesimale relativa alle spese in questione, il convivente deve indicare i propri estremi anagrafici e l'attestazione dell'effettivo sostenimento delle spese.

I proprietari di un intero edificio

Ai fini della detrazione, i chiarimenti forniti per i condòmini valgono anche quando un intero edificio, composto da due o più unità immobiliari distintamente accatastate, è posseduto da un unico proprietario o da più comproprietari e siano in esso rinvenibili parti comuni alle predette unità immobiliari. Pertanto, l'unico proprietario (o i comproprietari) dell'intero edificio ha diritto alla detrazione per le spese relative agli interventi realizzati sulle suddette parti comuni.

Il trasferimento della detrazione

La variazione della titolarità dell'immobile sul quale sono effettuati gli interventi di recupero del patrimonio edilizio prima che sia trascorso l'intero periodo di fruizione della detrazione comporta, nei casi più frequenti, il trasferimento delle quote di detrazione non fruite. Per determinare infatti chi possa fruire della quota di detrazione relativa a un anno, occorre individuare il soggetto che possedeva l'immobile al 31 dicembre di quell'anno.

ATTENZIONE! Le quote residue di detrazione non si trasferiscono nell'ipotesi in cui la detrazione spetta al detentore dell'immobile (ad esempio, l'inquilino o il comodatario), in quanto lo stesso ha diritto alla detrazione anche se la detenzione cessa.

Analogo ragionamento vale anche per il familiare convivente del proprietario dell'immobile che, pertanto, può fruire della quota di detrazione relativa alle spese sostenute anche nell'ipotesi in cui l'unità immobiliare, sulla quale sono stati eseguiti gli interventi, venga ceduta.

Nel caso di vendita di immobile

In caso di vendita dell'unità immobiliare sulla quale sono stati realizzati gli interventi, la detrazione non utilizzata in tutto o in parte è trasferita per i rimanenti periodi di imposta, salvo diverso accordo delle parti. Nell'ipotesi in cui un contratto di compravendita di un immobile stipulato nel medesimo anno di sostenimento della spesa preveda che la detrazione rimanga in capo al cedente, che ha sostenuto la spesa, quest'ultimo fruirà dell'intera quota della detrazione.

Acquisizione dell'immobile per successione

Le quote residue di detrazione si trasferiscono per intero esclusivamente all'erede o agli eredi che conservano la detenzione materiale e diretta dell'immobile. In sostanza, la detrazione compete a chi può disporre dell'immobile, a prescindere dalla circostanza che lo abbia adibito a propria abitazione principale.

Nel caso in cui la detenzione materiale e diretta dell'immobile è esercitata congiuntamente da più eredi, la detrazione è ripartita tra gli stessi in parti uguali.

A tal riguardo, si precisa che:

- se l'immobile è locato, non spetta la detrazione in quanto l'erede proprietario non ne può disporre;
- se l'immobile è a disposizione, la detrazione spetta in parti uguali agli eredi;
- se vi sono più eredi, qualora uno solo di essi abiti l'immobile, la detrazione spetta per intero a quest'ultimo, non avendone più gli altri la disponibilità;
- se il coniuge superstite, titolare del solo diritto di abitazione, rinuncia all'eredità, lo stesso non può fruire delle residue quote di detrazione, venendo meno la condizione di erede. In tal caso, neppure gli altri eredi (figli) potranno beneficiare della detrazione se non convivono con il coniuge superstite, in quanto non hanno la detenzione materiale del bene.

La condizione della "detenzione materiale e diretta del bene" deve sussistere non solo per l'anno dell'accettazione dell'eredità, ma anche per ciascun anno per il quale il contribuente intenda fruire delle residue rate di detrazione. L'erede non può fruire delle rate di detrazione di competenza degli anni in cui non detiene l'immobile direttamente, perché ad esempio concesso in comodato o in locazione; al termine del contratto di locazione o di comodato, potrà beneficiare delle eventuali rate residue di competenza.

La detrazione non si trasferisce agli eredi dell'usufruttuario

Nell'ipotesi in cui erede dell'usufruttuario sia il nudo proprietario dell'immobile che consolida l'intera proprietà dell'immobile oggetto degli interventi di ristrutturazione per estinzione naturale del diritto di usufrutto, questi può portare in detrazione le rate residue poiché, in qualità di proprietario dell'immobile, ha il titolo giuridico che gli consente di fruire della detrazione. È necessario, tuttavia, che abbia la detenzione materiale e diretta del bene.

Analogo ragionamento vale anche nell'ipotesi di decesso del familiare convivente che ha sostenuto le spese relative a interventi agevolabili effettuati sull'immobile di proprietà di altro familiare che ne diventa erede.

La documentazione necessaria

Per usufruire della detrazione, il contribuente deve aver eseguito gli adempimenti previsti ed essere in possesso della relativa documentazione. Occorre quindi che le spese siano pagate mediante l'apposito bonifico dedicato dal quale risulti:

- la causale del versamento dalla quale si evinca che il pagamento è effettuato per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio che danno diritto alla detrazione. Nel caso in cui, per mero errore materiale, siano stati riportati i riferimenti normativi della detrazione per la riqualificazione energetica, la detrazione può comunque essere riconosciuta senza necessità di ulteriori adempimenti;
- il codice fiscale del beneficiario della detrazione (che può essere anche diverso dall'ordinante il bonifico);
- il numero di partita IVA o il codice fiscale del soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato.

Qualora, per errore, non siano stati indicati sul bonifico tutti i dati richiesti, e non sia stato possibile ripetere il bonifico, la detrazione spetta solo se il contribuente sia in possesso di una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà rilasciata dall'impresa, con la quale quest'ultima attesti che i corrispettivi accreditati a suo favore sono stati correttamente contabilizzati ai fini della loro imputazione nella determinazione del reddito d'impresa.

Tale documentazione deve essere esibita dal contribuente che intende avvalersi della detrazione al professionista abilitato o al CAF in sede di predisposizione della dichiarazione dei redditi o, su richiesta, agli uffici dell'Amministrazione finanziaria.

ATTENZIONE! Ai fini del riconoscimento della detrazione, non è richiesta l'effettuazione del pagamento mediante bonifico delle spese relative agli oneri di urbanizzazione, all'imposta di bollo e ai diritti pagati per le concessioni, le autorizzazioni e le denunce di inizio lavori, trattandosi di versamenti da effettuare, con modalità obbligate, in favore di pubbliche amministrazioni. Ciò vale anche per la tassa per l'occupazione del suolo pubblico (TOSAP), per la quale è sufficiente il versamento mediante conto corrente intestato al concessionario del servizio di accertamento e riscossione del tributo.

La comunicazione alla ASL

La comunicazione alla ASL competente nel territorio ove si svolgono i lavori deve essere inviata con raccomandata A.R. o altre modalità stabilite dalla Regione prima di iniziare i lavori.

Tale comunicazione deve contenere le seguenti informazioni:

- generalità del committente dei lavori e ubicazione degli stessi;
- natura dell'intervento da realizzare;
- dati identificativi dell'impresa esecutrice dei lavori con esplicita assunzione di responsabilità, da parte della medesima, in ordine al rispetto degli obblighi posti dalla vigente normativa in materia di sicurezza sul lavoro e contribuzione;
- data di inizio dell'intervento di recupero.

L'omissione della preventiva comunicazione alla ASL, al fine di attivare la vigilanza in materia di sicurezza dei cantieri, della data di inizio lavori provoca la decadenza dalla detrazione solo qualora risulti che per la tipologia di lavori eseguiti o per le modalità di svolgimento degli stessi il contribuente vi era tenuto sulla base della legislazione extra fiscale vigente. L'eventuale omissione non può essere sanata, ai fini della detrazione, mediante la cosiddetta "remissione *in bonis*".

ATTENZIONE! La comunicazione non deve essere effettuata in tutti i casi in cui le disposizioni normative relative alle condizioni di sicurezza nei cantieri non prevedono l'obbligo della notifica preliminare all'ASL.

Risparmio energetico

Nel caso di interventi di recupero del patrimonio edilizio che comportano un risparmio energetico, allora viene prevista la trasmissione per via telematica all'ENEA, a decorrere dal 1° gennaio 2018, dei dati relativi a taluni interventi di recupero del patrimonio edilizio che comportano un risparmio energetico.

La trasmissione delle informazioni relative agli interventi deve essere effettuata attraverso un sito web dedicato entro 90 giorni dalla data di ultimazione dei lavori o del collaudo. In assenza di una specifica previsione normativa, la mancata o tardiva trasmissione delle informazioni non comporta la perdita del diritto alle detrazioni in commento.

Indicazione dei dati nella dichiarazione dei redditi e conservazione della documentazione

Il contribuente è tenuto a indicare nella dichiarazione dei redditi i dati catastali identificativi dell'immobile e, nel caso di lavori effettuati dal detentore, gli estremi di registrazione dell'atto di comodato o di locazione. È tenuto, inoltre, a conservare la documentazione fin qui elencata.

Limite della detraibilità

L'aumento della percentuale di detrazione dal 36% al 50% ha comportato anche l'innalzamento del limite di spesa agevolabile da euro 48 mila a euro 96 mila a partire dalla data del 26 giugno 2012.

ATTENZIONE! Il limite di spesa ammesso alla detrazione è annuale e riguarda il singolo immobile. Nel caso di interventi di recupero edilizio che comportino l'accorpamento di più unità abitative o la suddivisione in più immobili di un'unica unità abitativa, per l'individuazione del limite di spesa vanno considerate le unità immobiliari censite in Catasto all'inizio degli interventi edilizi e non quelle risultanti alla fine dei lavori.

L'ammontare massimo di spesa ammessa alla detrazione va riferito all'unità abitativa e alle sue pertinenze unitariamente considerate, anche se accatastate separatamente. Gli interventi edilizi effettuati sulla pertinenza non hanno, infatti, un autonomo limite di spesa, ma rientrano nel limite previsto per l'unità abitativa di cui la pertinenza è al servizio.

In caso di box acquistato in comproprietà da più soggetti, lo stesso può essere considerato pertinenziale di più fabbricati a uso abitativo e, di conseguenza, per individuare il limite di spesa su cui calcolare la detrazione è necessario tener conto del numero delle unità immobiliari abitative servite dalla pertinenza stessa.

Le spese relative ai lavori sulle parti comuni dell'edificio, essendo oggetto di un'autonoma previsione agevolativa, devono essere considerate, dal condomino o dall'unico proprietario dell'intero edificio, in modo autonomo ai fini dell'individuazione del limite di spesa detraibile. Pertanto, nel caso in cui vengano effettuati dal medesimo contribuente, anche nello stesso edificio, sia lavori sulle parti comuni che lavori sul proprio appartamento, la detrazione spetta nei limiti di spesa precedentemente riportati, applicabili disgiuntamente per ciascun intervento.

.....

Nota esplicativa degli INTERVENTI AMMESSI.

Manutenzione ordinaria

Tali interventi riguardano le opere di rinnovo o di sostituzione degli elementi esistenti, di finitura degli edifici, nonché tutti gli interventi necessari per mantenere in efficienza gli impianti tecnologici, con materiali e finiture analoghi a quelli esistenti.

Sono esempi di interventi di manutenzione ordinaria:

- la sostituzione integrale o parziale di pavimenti e le relative opere di finitura e conservazione;*
- la riparazione di impianti per servizi accessori (impianto idraulico);*
- l'impianto per lo smaltimento delle acque bianche e nere;*
- lo spurgo e pulizia delle fosse biologiche;*
- la sostituzione integrale o parziale di rivestimenti e tinteggiature di prospetti esterni senza modifiche dei preesistenti oggetti, ornamenti, materiali e colori;*
- il rifacimento intonaci interni e tinteggiatura;*
- il rifacimento pavimentazioni esterne e manti di copertura senza modifiche ai materiali;*
- la sostituzione di tegole e di altre parti accessorie deteriorate per lo smaltimento delle acque, nonché il rinnovo delle impermeabilizzazioni;*
- le riparazioni di balconi e terrazze, impermeabilizzazione e relative pavimentazioni;*
- la riparazione delle recinzioni;*
- la sostituzione di elementi di impianti tecnologici;*
- la sostituzione di infissi esterni e serramenti o persiane con serrande, senza modifica della tipologia di infisso.*

Manutenzione straordinaria

Gli interventi di manutenzione straordinaria riguardano le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare e integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre che non alterino la volumetria complessiva degli edifici e non comportino modifiche alle destinazioni d'uso. Nell'ambito degli interventi di manutenzione straordinaria sono ricompresi anche quelli consistenti nel frazionamento o accorpamento delle unità immobiliari.

Riportiamo le principali tipologie di intervento straordinario:

- sostituzione infissi esterni e serramenti o persiane con serrande, con modifica della tipologia di infisso;*
- realizzazione e adeguamento di opere accessorie e pertinenziali che non comportino aumento di volumi o di superfici utili, nonché realizzazione di volumi tecnici quali centrali termiche, impianti di ascensori, scale di sicurezza e canne fumarie;*

- *realizzazione e integrazione di servizi igienici co-sanitari senza alterazione dei volumi e delle superfici, compresi anche quelli relativi alla costruzione della rete fognaria fino alla rete pubblica, realizzati con opere interne o esterne;*
- *sostituzione di caldaia, in quanto l'intervento è inteso come diretto a sostituire una componente essenziale dell'impianto di riscaldamento;*
- *realizzazione di chiusure o aperture interne che non modifichino lo schema distributivo delle unità immobiliari e dell'edificio;*
- *consolidamento delle strutture di fondazione e in elevazione;*
- *rifacimento vespai e scannafossi;*
- *sostituzione di solai interpiano senza modifica delle quote d'imposta;*
- *rifacimento di scale e rampe;*
- *realizzazione di recinzioni, muri di cinta e cancellate;*
- *sostituzione solai di copertura con materiali diversi dai preesistenti;*
- *sostituzione tramezzi interni, senza alterazione della tipologia dell'unità immobiliare;*
- *realizzazione di elementi di sostegno di singole parti strutturali.*

Le spese sostenute per i lavori di bonifica del terreno possono essere riconosciute solo se indispensabili per la realizzazione dell'intervento di "ristrutturazione delle fognature" e ciò deve risultare da rigorose valutazioni tecniche fornite su elementi oggettivi.

È inoltre possibile fruire della detrazione per le spese relative all'installazione degli addolcitori di acqua domestici solo se l'intervento comporta modifiche strutturali integranti opere di manutenzione straordinaria.

Restauro e risanamento conservativo

Gli interventi di restauro e risanamento conservativo sono quelli rivolti a conservare l'organismo edilizio e ad assicurarne la funzionalità mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell'organismo stesso, ne consenta le destinazioni d'uso con essi compatibili.

Questi interventi comprendono il consolidamento, il ripristino e il rinnovo degli elementi costitutivi dell'edificio, l'inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze dell'uso e l'eliminazione di elementi estranei all'organismo edilizio.

Ristrutturazione edilizia

Gli interventi di ristrutturazione edilizia sono quelli volti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare a un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente.

Tali interventi comprendono il ripristino e la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell'edificio, l'eliminazione, la modifica e l'inserimento di elementi e impianti che possono portare a un edificio parzialmente o completamente diverso dal preesistente.

La detrazione spetta anche nel caso di interventi su edifici classificati nella categoria F2 unità collabenti e F4 unità in corso di definizione, purché dal titolo abitativo che autorizza i lavori risulti che le opere edilizie consistono in un intervento di conservazione del patrimonio edilizio esistente e non un intervento di conservazione del patrimonio edilizio esistente e non un intervento di una costruzione.

.....

Agevolazione per costruzione box pertinenziale

Per usufruire dell'agevolazione per la realizzazione di nuovi posti auto e autorimesse anche di proprietà comune, gli stessi devono essere pertinentziali a un'unità immobiliare a uso abitativo. In caso di costruzione, anche realizzata in economia, la detrazione compete limitatamente alle spese di realizzazione del box pertinenziale, che risultino documentate dal pagamento avvenuto mediante bonifico, anche se l'unità abitativa non sia stata ancora ultimata.

Il proprietario deve essere in possesso della seguente documentazione:

- concessione edilizia da cui risulti il vincolo di pertinenzialità con l'abitazione;
- bonifico bancario o postale per i pagamenti effettuati, fin quando prevista, ricevuta della raccomandata al Centro operativo di Pescara che poteva essere trasmessa anche prima della presentazione della dichiarazione dei redditi.

Agevolazione per acquisto di box pertinenziale

La detrazione può essere concessa anche, in caso di acquisto di un box, se ricorrono TUTTE le seguenti condizioni:

- vi sia la proprietà o un patto di vendita di cosa futura del parcheggio realizzato o in corso di realizzazione;

- vi sia un vincolo di pertinenzialità con un'unità abitativa di proprietà del contribuente oppure, se il parcheggio è in corso di costruzione, vi sia l'obbligo di creare un vincolo di pertinenzialità con un'abitazione;
- siano documentati dall'impresa costruttrice, anche se concessionaria del diritto di superficie sull'area pubblica, i costi imputabili alla sola realizzazione dei parcheggi che devono essere tenuti distinti da quelli relativi ai costi accessori, non ammissibili al beneficio fiscale.

ATTENZIONE! Acquistando contemporaneamente casa e box, la detrazione spetta limitatamente alle spese di realizzazione del box pertinenziale, il cui ammontare deve essere specificamente documentata.

Per usufruire della detrazione, il proprietario deve essere in possesso della seguente documentazione:

- atto di acquisto o preliminare di vendita registrato dal quale si evinca la pertinenzialità;
- dichiarazione del costruttore nella quale siano indicati i costi di costruzione;
- bonifico bancario o postale per i pagamenti effettuati;
- laddove prevista, ricevuta della raccomandata al Centro operativo di Pescara che doveva essere trasmessa prima della presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta in cui era stato effettuato il pagamento.

In caso di vendita del box pertinenziale per il quale si è fruito della detrazione, il proprietario del bene principale (unità immobiliare a destinazione residenziale) può continuare a fruire della detrazione spettante per la costruzione/acquisto del box a condizione che lo indichi espressa mente nell'atto di vendita. In assenza di tale indicazione nell'atto, l'acquirente del box può fruire delle quote residue della detrazione a condizione che nell'atto di acquisto sia indicato il vincolo pertinenziale del box a un'altra unità immobiliare a destinazione residenziale.

È prevista l'agevolazione anche nel caso di:

- lavori su singole unità immobiliari e su parti comuni finalizzati all'eliminazione delle barriere architettoniche, aventi a oggetto ascensori e montacarichi;
- lavori su singole unità immobiliari e su parti comuni finalizzati alla prevenzione del rischio del compimento di atti illeciti da parte di terzi;
- lavori su singole unità immobiliari e su parti comuni finalizzati al contenimento dell'inquinamento acustico;

- lavori su singole unità immobiliari e su parti comuni finalizzati al conseguimento di risparmio energetico con particolare riguardo all'installazione di impianti basati sull'impiego di fonti rinnovabili;
- lavori su singole unità immobiliari e su parti comuni finalizzati all'adozione di misure antisismiche con particolare riguardo all'esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica e parti strutturali;
- lavori su singole unità immobiliari e su parti comuni finalizzati alla bonifica dell'amianto;
- lavori su singole unità immobiliari e su parti comuni finalizzati alla prevenzione degli infortuni domestici.

.....

7) Hai usufruito del Bonus verde o del Bonus mobili?

Bonus verde

Spetta al contribuente una detrazione pari al 36% delle spese sostenute per la "Sistemazione del verde" di aree scoperte, impianti di irrigazione e realizzazione di pozzi, oltre che per la copertura a verde di giardini pensili. Anche in questo caso la detrazione spetta per i contribuenti che possiedono o detengono l'immobile con idoneo titolo o ai loro familiari conviventi. La detrazione spetta anche nel caso di aree comuni, si pensi al caso delle aree verdi condominiali.

La detrazione è calcolata sull'importo massimo di 5 mila euro per unità immobiliare, per un massimo di 1.800 euro pari al 36% di 5 mila euro. Nel caso in cui il contribuente esegua lavori su più di un'unità immobiliare, la detrazione spetta per ciascuna delle unità immobiliari su cui vengono eseguiti i lavori. Anche in questo caso la detrazione spetta in 10 quote annuali di pari importo.

Bonus mobili

Continua a subire variazioni il bonus mobili. Ai contribuenti che fruiscono della detrazione prevista per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, è riconosciuta una detrazione pari al 50% per le spese sostenute per l'acquisto di mobili e grandi elettrodomestici di classe A+, per un totale di spesa sostenuta nell'anno 2023 pari a 8 mila euro.

Per poter usufruire della detrazione occorre che il contribuente abbia preventivamente eseguito lavori di:

- manutenzione ordinaria, anche su parti comuni di edifici residenziali;
- manutenzione straordinaria, anche su parti comuni di edifici residenziali;

- restauro e risanamento conservativo;
- ricostruzione o ripristino dell'immobile danneggiato da eventi calamitosi;
- lavori rientranti nel sisma bonus;

Non possono invece essere ammessi al bonus mobili i contribuenti che eseguono lavori per:

- @ realizzazione di posti auto o box pertinenziali;
- @ realizzazione di misure volte a prevenire il rischio di compimenti di atti illeciti da parte di terzi;
- @ lavori rientranti nell'ecobonus;

l'agevolazione spetta per l'acquisto di:

- mobili;
- grandi elettrodomestici, non inferiori alla classe a+, ammessa la classe a per i forni.

ATTENZIONE! Solo per l'anno 2021 il limite di spesa massimo ammesso in detrazione era pari a 16 mila euro. Il limite è stato ridotto a 10 mila euro per l'anno 2022, e ancora ridotto a 8 mila euro per l'anno 2023. Per l'anno 2024 è ancora prevista un'ulteriore riduzione della spesa ammessa a euro 5 mila.

La detrazione spetta nella misura del 50% delle spese sostenute.

Ricordiamo che per fruire della detrazione il contribuente deve eseguire i pagamenti mediante bonifici bancari, o mediante carta di credito o debito, ma NON tramite assegni bancari, contanti o altri mezzi di pagamento. È ammessa la detrazione anche nel caso di acquisto a mezzo finanziamento a rate.

Come sempre occorre che il contribuente conservi la documentazione attestante l'effettivo pagamento e la relativa fattura di acquisto. In questo caso, lo scontrino che NON riporta il codice fiscale dell'acquirente, può comunque consentire la fruizione della detrazione se contiene indicazione della natura, qualità e quantità del bene acquistato, riconducibile al contribuente titolare della carta di debito o credito.

Anche in questo caso, nel caso in cui l'acquisto del mobile sia intestato a un coniuge e il bonifico sia ordinato dall'altro coniuge, analogamente a quanto consentito per la detrazione per interventi del recupero del patrimonio edilizio, l'agevolazione spetta a colui che ha

effettivamente sostenuto la spesa. Ma attenzione, occorre annotare sulla fattura che la spesa sia stata sostenuta da chi intende fruire della detrazione.

.....

8) Hai sostenuto spese per interventi di riqualificazione energetica?

L'agevolazione consiste in una detrazione dall'Irpef ed è concessa quando si eseguono interventi che aumentano il livello di efficienza energetica degli edifici esistenti. In generale, le detrazioni sono riconosciute per:

- la riduzione del fabbisogno energetico per il riscaldamento;
- il miglioramento termico dell'edificio (coibentazioni – pavimenti – finestre, comprensive di infissi);
- l'installazione di pannelli solari;
- la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale.

La detrazione spetta, inoltre, per:

- l'acquisto e la posa in opera di schermature solari;
- l'acquisto e la posa in opera di impianti di climatizzazione invernale dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili;
- l'acquisto, l'installazione e la messa in opera di dispositivi multimediali per il controllo a distanza degli impianti di riscaldamento, produzione di acqua calda o climatizzazione delle unità abitative;
- l'acquisto e la posa in opera di micro-cogeneratori in sostituzione di impianti esistenti;
- l'acquisto di generatori d'aria calda a condensazione; la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con apparecchi ibridi costituiti da pompa di calore integrata con caldaia a condensazione.

Le detrazioni, da ripartire in 10 rate annuali di pari importo, variano a seconda che l'intervento riguardi la singola unità immobiliare o gli edifici condominiali e dell'anno in cui è stato effettuato.

Condizione indispensabile per fruire dell'agevolazione è che gli interventi siano eseguiti su unità immobiliari e su edifici (o su parti di edifici) esistenti, di qualunque categoria catastale, anche se rurali, compresi quelli strumentali per l'attività d'impresa o professionale.

Per la maggior parte degli interventi la detrazione è pari al 65%, per altri spetta nella misura del 50%

In particolare, dal 1° gennaio 2018 la detrazione è pari al 50% per le seguenti spese:

- acquisto e posa in opera di finestre comprensive di infissi e di schermature solari;
- sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto (dal 2018 gli impianti dotati di caldaie a condensazione con efficienza inferiore alla classe A sono esclusi dall'agevolazione). Invece, se oltre a essere in classe A sono anche dotati di sistemi di termoregolazione evoluti è riconosciuta la detrazione più elevata del 65%;
- acquisto e posa in opera di impianti di climatizzazione invernale dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili.

Interventi in condominio

Regole, tempi e misure diverse sono previste, invece, per gli interventi effettuati sulle parti comuni degli edifici condominiali o che interessino tutte le unità immobiliari di cui si compone il singolo condominio.

Per le spese sostenute dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2024, termine prorogato dalla Legge di Bilancio prevista per l'anno 2022, per gli interventi già elencati si possono usufruire di detrazioni più elevate (del 70 o del 75%) quando si riescono a conseguire determinati indici di prestazione energetica. Le detrazioni vanno calcolate su un ammontare complessivo non superiore a 40.000 euro moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio.

Per gli interventi sulle parti comuni degli edifici condominiali che si trovano nelle zone sismiche 1, 2 e 3, finalizzati congiuntamente alla riduzione del rischio sismico e alla riqualificazione energetica, è prevista una detrazione ancora più alta, pari:

- all'80%, se i lavori determinano il passaggio a una classe di rischio inferiore;
- all'85%, se gli interventi determinano il passaggio a due classi di rischio inferiori.

Anche per questi interventi la detrazione è ripartita in 10 quote annuali di pari importo ma si applica su un ammontare delle spese non superiore a 136.000 euro moltiplicato per il numero delle unità immobiliari di ciascun edificio.

La documentazione necessaria

Per richiedere l'agevolazione è necessario essere in possesso dei seguenti documenti:

A) ASSEVERAZIONE di un tecnico abilitato o dichiarazione resa dal direttore dei lavori, che consente di dimostrare che l'intervento realizzato è conforme ai requisiti tecnici richiesti;

B) ATTESTATO DI PRESTAZIONE ENERGETICA (APE), finalizzato ad acquisire i dati relativi all'efficienza energetica dell'edificio. Tale certificazione è prodotta dopo l'esecuzione degli interventi.

L'APE non è richiesto per i seguenti interventi:

1. per la sostituzione di finestre comprensive di infissi in singole unità immobiliari e l'installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda;
2. per la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione e contestuale messa a punto del sistema di distribuzione;
3. acquisto e posa in opera delle schermature solari;
4. installazione di impianti di climatizzazione dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili, se le detrazioni sono richieste per la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale (comma 347 della legge 296/2006);
5. acquisto e installazione di dispositivi multimediali.

C) SCHEDA INFORMATIVA relativa agli interventi realizzati

Inoltre, occorre effettuare il pagamento con bonifico bancario o postale (a meno che l'intervento non sia realizzato nell'ambito dell'attività d'impresa). Nel modello di versamento con bonifico bancario o postale vanno indicati la causale del versamento, il codice fiscale del beneficiario della detrazione, il numero di partita IVA o il codice fiscale del soggetto a favore del quale è stato eseguito il bonifico (ditta o professionista che ha effettuato i lavori).

Infine, entro 90 giorni dal termine dei lavori, bisogna trasmettere all'Enea, con modalità telematiche, la scheda informativa degli interventi realizzati e le informazioni contenute nell'attestato di prestazione energetica (APE).

Per gli interventi condominiali che consentono le maggiori detrazioni la sussistenza delle condizioni deve essere asseverata da profes

sionisti abilitati mediante l'attestazione della prestazione energetica degli edifici prevista dal decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 26 giugno 2015.

Contribuenti ammessi alla detrazione

Possono usufruire della detrazione tutti i contribuenti residenti e non residenti, anche se titolari di reddito d'impresa, che possiedono, a qualsiasi titolo, l'immobile oggetto di intervento.

In particolare, sono ammessi all'agevolazione:

- le persone fisiche, compresi gli esercenti arti e professioni;
- i contribuenti titolari di reddito d'impresa (persone fisiche, società di persone, società di capitali);
- le associazioni tra professionisti;
- gli enti pubblici e privati che non svolgono attività commerciale.

Tra le persone fisiche possono fruire dell'agevolazione anche i titolari di un diritto reale sull'immobile, i condòmini, per gli interventi sulle parti comuni condominiali, gli inquilini, coloro che hanno l'immobile in comodato.

Sono inoltre ammessi a fruire della detrazione, purché sostengano le spese per la realizzazione degli interventi e questi non siano effettuati su immobili strumentali all'attività d'impresa:

- il familiare convivente con il possessore o il detentore dell'immobile oggetto dell'intervento (coniuge, parenti entro il terzo grado e affini entro il secondo grado) e il componente dell'unione civile;
- il convivente *more uxorio*, non proprietario dell'immobile oggetto degli interventi né titolare di un contratto di comodato.

Le detrazioni sono usufruibili anche dagli Istituti autonomi per le case popolari, comunque denominati, dagli enti aventi le stesse finalità sociali dei predetti istituti, dalle cooperative di abitazione a proprietà indivisa.

Tipologia di interventi ammessi alla detrazione

Gli interventi per i quali è possibile usufruire delle detrazioni sono numerosi. Di seguito i principali:

- riqualificazione energetica di edifici esistenti volti a conseguire un risparmio del fabbisogno di energia primaria;
- interventi sull'involucro degli edifici;
- installazione di pannelli solari;
- sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale.

Provvedimenti successivi hanno esteso l'agevolazione ad altri interventi:

- acquisto e posa in opera delle schermature solari;

- acquisto e posa in opera di impianti di climatizzazione invernale dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili;
- acquisto, installazione e messa in opera di dispositivi multimediali per il controllo a distanza degli impianti di riscaldamento o produzione di acqua calda e di climatizzazione delle unità abitative;
- acquisto e posa in opera di micro-cogeneratori in sostituzione di impianti esistenti;
- sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di apparecchi ibridi, costituiti da pompa di calore integrata con caldaia a condensazione;
- acquisto e posa in opera di generatori d'aria calda a condensazione.

.....

9) Crediti di imposta e altre detrazioni

Ci sono altre agevolazioni che lo Stato concede sotto forma di credito di imposta:

- credito d'imposta per il riacquisto della prima casa;
- credito d'imposta per canoni di locazione a uso abitativo non percepiti;
- credito d'imposta per il reintegro delle anticipazioni sui fondi pensione;
- credito d'imposta per i redditi prodotti all'estero;
- credito d'imposta per gli immobili colpiti dal sisma in Abruzzo avvenuto in data 6.4.2009;
- abitazione principale, ovvero un credito che il contribuente può usufruire in 20 quote costanti a partire dall'anno d'imposta in cui la spesa è stata sostenuta;
- altri immobili, che consiste in un credito di imposta di 5 o 10 quote annuali costanti per gli interventi su immobili diversi dall'abitazione principale, riconosciuto limitatamente all'imposta netta nel limite complessivo di euro 80.000;
- credito d'imposta per l'incremento dell'occupazione da parte di datori di lavoro che, tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2008, hanno assunto lavoratori nelle regioni Calabria, Campania, Puglia, Sicilia, Basilicata, Sardegna, Abruzzo e Molise;
- credito d'imposta nella misura del 65% per le erogazioni liberali a sostegno della cultura (cosiddetto "Art bonus");
- credito d'imposta per le erogazioni liberali a sostegno della scuola (cosiddetto "School bonus");
- credito d'imposta per negoziazione assistita e arbitrato per un importo massimo di euro 250;
- credito d'imposta mediazioni per la conciliazione di controversie civili e commerciali;
- credito d'imposta APE volontaria;
- spese funebri;

- spese sostenute per gli addetti all'assistenza personale svolte da badanti, case di riposo/cura, cooperative di servizi, agenzie interinali;
- spese per attività sportive dilettantistiche praticate dai ragazzi;
- spese per l'intermediazione immobiliare;
- canoni di locazione sostenuti da studenti universitari fuori sede;
- spese relative ai beni soggetti a regime vincolistico;
- spese sostenute dai sordi per i servizi di interpretariato;
- spese sostenute per l'acquisto degli abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale;
- spese per canoni di leasing di immobile da adibire ad abitazione principale;
- assegno periodico corrisposto al coniuge anche se residente all'estero;
- spese per l'acquisto o la costruzione di abitazioni date in locazione;
- detrazioni per canoni di locazione relativi ad alloggi adibiti ad abitazione principale da giovani di età compresa tra i 20 e i 30 anni;
- somme restituite al soggetto erogatore in periodi di imposta diversi da quello in cui sono state assoggettate a tassazione;
- detrazione per gli inquilini di alloggi adibiti ad abitazione principale;
- detrazione per alloggi locati con contratti in regime convenzionale;
- detrazione per canoni di locazione spettanti ai giovani per abitazione principale;
- detrazione per lavoratori dipendenti che trasferiscono la residenza per motivi di lavoro;
- detrazione per le spese di mantenimento dei cani guida;
- borsa di studio assegnata dalle regioni o dalle province autonome di Trento e Bolzano;
- credito di imposta per depuratori acqua e riduzione del consumo di plastica.

Roma, aprile 2024